

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 717-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1960*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1963
(V. Stampato n. 2685)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)**

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro
(TAMBRONI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1963*

Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena — per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unità.

Art. 2.

Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.

Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1959-60 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Identico.